

VERBALE DI RIUNIONE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI

Oggi, il giorno 22 agosto 2022, alle ore 21,00 presso la sede sociale si è riunita, in sede straordinaria, la assemblea dei soci del COMPLESSO BANDISTICO "BANDA MUSICALE DI FELINA APS" in prima convocazione.

Vengono messi in discussione gli argomenti posti al seguente

Ordine del giorno

1. Modifica dello Statuto Sociale;
2. Varie ed eventuali;

Alle ore 21,00, assume la presidenza la sig.ra MANFREDI ALICE la quale apre la riunione, provvedendo ai controlli di rito non prima di avere invitato il sig. ZANELLI FRANCESCO a svolgere le funzioni di segretario.

La Presidente verifica poi:

- la presenza almeno del 50% più 1 dei soci regolarmente iscritti necessari alle votazioni;
- la presenza dell'intero Consiglio Direttivo.

Sul primo punto all'ordine del giorno la Presidente dà lettura agli associati delle variazioni poste allo Statuto Sociale in vigore, e comunica le seguenti variazioni poste:

- all'articolo 9 (assemblea degli associati) è concesso il diritto di votare in assemblea ai minori rappresentati dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi.
- all'articolo 10 (consiglio direttivo) nel caso di eventuali dimissioni di uno o più consiglieri si provvederà alla loro sostituzione esclusivamente tra i primi dei non eletti.

Esaurita la propria esposizione, prendendo atto della mancanza di interventi, la Presidente chiede l'approvazione delle modifiche allo Statuto Sociale, che viene riportato in calce al presente verbale.

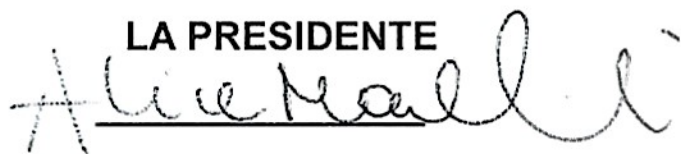
L'assemblea per alzata di mano, approva all'unanimità

delibera

- di approvare le modifiche allo Statuto Sociale così come letto dalla Presidente;
- di conferire l'incarico alla Presidente o al Segretario di apporre il timbro di Data Certa dopo le modifiche apportate.

Nessuno prende la parola sul secondo punto all'ordine del giorno; la Presidente dichiara sciolta la seduta, previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale, alle ore 21,40.

LA PRESIDENTE



IL SEGRETARIO



**STATUTO
DELLA ASSOCIAZIONE
BANDA MUSICALE DI FELINA**

ART.1

(Costituzione, denominazione, durata e sede)

Ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come “Codice del Terzo settore”), e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, è costituita l'Associazione non riconosciuta denominata **Banda Musicale di Felina APS**. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Castelnovo ne'Monti, Frazione Felina, in Via Wilmo Fontanesi n°15. La sede dell'Associazione potrà essere trasferita in qualsiasi luogo della provincia di Reggio Emilia, senza dover ricorrere alla modificazione dello statuto associativo.

La durata dell'Associazione è illimitata.

Articolo 2

**(Utilizzo nella denominazione dell'acronimo “APS” o dell'indicazione di
“associazione di promozione sociale”)**

A decorrere dall'avvenuta istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e ad avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione di questo, l'acronimo “APS” o l'indicazione di “associazione di promozione sociale” dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. Dal momento dell'iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell'Associazione diventerà quindi “Banda Musicale di Felina APS” oppure “Banda Musicale di Felina associazione di promozione sociale”.

L'Associazione dovrà da quel momento utilizzare l'indicazione di “associazione di promozione sociale” o l'acronimo “APS” negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Fino all'istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), l'acronimo “APS” o l'indicazione di “associazione di promozione sociale” potranno comunque essere inseriti nella denominazione sociale qualora l'Associazione risulti iscritta ad uno dei registri previsti dalla Legge 383 del 2000.

ART. 3

(Scopi e attività)

L'Associazione è apolitica, aconfessionale e non ha fini di lucro, da intendersi anche come divieto di ripartire i proventi fra gli associati in forme indirette o differite. Gli eventuali avanzi di gestione debbono essere reinvestiti nelle attività istituzionali, indicate nel presente statuto.

L'Associazione si prefigge di promuovere, gestire e assecondare attività culturali, artistiche e ricreative volte ad esprimere le tradizioni e i bisogni di aggregazione e

sviluppo civile della comunità e degli associati nel rispetto dei principi di democrazia, solidarietà, promozione umana e integrazione sociale.

In particolare l'Associazione si propone il raggiungimento dei seguenti scopi:

- la valorizzazione dell'autentica tradizione bandistica;
- la cura e la formazione musicale e sociale degli allievi di qualsiasi età perché l'istituzione abbia continuità nel tempo.

Per lo svolgimento delle suddette attività, l'Associazione si avvale prevalentemente dell'attività prestata in forma volontaria, libera e gratuita dei propri associati.

L'Associazione, per grandi manifestazioni afferenti gli scopi istituzionali, può avvalersi di attività prestata in forma volontaria, libera e gratuita da persone non associate alla Associazione; può inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente.

L'Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali all'attività principale. La determinazione delle attività diverse è rimessa al Consiglio direttivo che, osservando le eventuali delibere dell'assemblea dei soci in materia, è tenuto a rispettare i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso rispetto allo svolgimento di tali attività.

L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

ART. 4 **(Risorse Economiche)**

L'Associazione trae le proprie risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) quote di iscrizione da versarsi all'atto dell'ammissione all'associazione;
- b) quote associative annue degli aderenti;
- c) versamenti volontari degli aderenti;
- d) contributi da privati;
- e) contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni Pubbliche o di Organismi Internazionali;
- f) donazioni e lasciti testamentari;
- g) entrate derivanti da convenzioni o da cessione di beni o servizi agli associati o ai terzi;
- h) introiti da manifestazioni e da raccolte pubbliche effettuate in concomitanza di manifestazioni, feste, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
- i) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da sponsorizzazioni o da iniziative promozionali.

Il fondo comune costituito con le risorse di cui al comma precedente non può essere ripartito tra i soci né durante la vita dell'Associazione, né all'atto del suo scioglimento.

In particolare all'associazione è vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio il 1 gennaio e termine il 31 dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio sociale il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro il mese di aprile.

Il bilancio deve restare depositato presso la sede dell'associazione nei sette giorni che precedono l'assemblea convocata per la sua approvazione.

Gli eventuali avanzi di gestione verranno reinvestiti in attività istituzionali

ART. 5

(Norme sull'ordinamento interno e Soci)

L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. Le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.

Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

Il numero dei soci è illimitato.

Sono ammessi a far parte dell'Associazione i soci fondatori e tutti i soggetti, persone fisiche o entità collettive di diritto privato senza scopo di lucro o economico, che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione e ad osservare il presente statuto.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando, in ogni caso il diritto di recesso.

I soci potranno sottoscrivere una sola quota associativa.

La quota associativa è dovuta per tutto l'anno sociale in corso qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte dei nuovi soci.

Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dall'atto costitutivo o dallo statuto.



ART. 6

(Criteri di ammissione ed esclusione dei soci)

L'ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta al Consiglio Direttivo da parte degli interessati.

La domanda deve contenere l'impegno ad osservare il presente Statuto, l'eventuale regolamento interno, le disposizioni del Consiglio Direttivo.

Sulle domande di ammissione si pronuncia, entro 60 giorni, il Consiglio Direttivo; le eventuali reiezioni debbono essere motivate.

Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.

Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.

L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati.

L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; la prossima Assemblea regolarmente convocata deciderà in merito all'appello presentato. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.

Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

La qualità di socio si perde per recesso, per esclusione o per decesso.

Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione almeno tre mesi prima dello scadere dell'anno in corso.

L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo per:

- a) mancato versamento della quota associativa per oltre un anno;
- b) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- c) persistenti violazioni degli obblighi statutari.

In ogni caso, prima di procedere all'esclusione devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

Contro il provvedimento di esclusione l'interessato potrà presentare ricorso, sul quale si pronuncerà in via definitiva l'assemblea dei soci alla sua prima convocazione ordinaria.

Il socio dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'associazione è tenuto al pagamento della quota associativa per tutto l'anno sociale in corso.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Tali quote, inoltre, non sono trasmissibili né per atto tra vivi, né per causa di morte, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale.

ART. 7

(Doveri e diritti degli associati)

I soci sono obbligati:

- a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- b) a mantenere sempre un comportamento conformi allo spirito ed alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
- c) a versare la quota associativa annuale, nei termini prescritti.

I soci hanno diritto:

- a) a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- b) a partecipare all'Assemblea con diritto di voto, se associato da almeno tre mesi;
- c) ad accedere alle cariche associative;
- d) essere informati di tutte le attività e le iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi.
- e) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.

L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della quota associativa.

I soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune né di altri cespiti di proprietà dell'Associazione.

L'adesione all'associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario all'atto dell'ammissione e al versamento della quota annua di iscrizione. E' comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari e a quelli annuali.

I versamenti al patrimonio dell'associazione possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi come sopra determinati per l'ammissione e l'iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto; i versamenti non sono quindi rivalutabili né ripetibili in nessun caso; nemmeno in caso di scioglimento dell'associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'associazione, può pertanto farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato all'Associazione a titolo di versamento al patrimonio.



ART. 8

(Organi dell'Associazione)

Sono organi dell'Associazione:

- a)** l'Assemblea dei soci;
- b)** il Consiglio Direttivo;
- c)** il Presidente.

Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito. Ai titolari delle cariche spetta comunque il rimborso delle spese sostenute.

ART. 9

(Assemblea degli associati)

L'associazione ha nell'Assemblea il suo organo sovrano ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della quota associativa annuale.

Ogni associato, persona fisica o entità collettiva associato da almeno tre mesi, dispone di un solo voto. Per i soci minori di età, il diritto di votare in assemblea è esercitato, sino al compimento del 18°anno di età, dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi.

Ogni associato può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato con delega scritta; ogni socio non può ricevere più di una delega.

L'assemblea vota per alzata di mano.

Le modalità di convocazione dell'Assemblea sono quella ordinaria e quella straordinaria.

L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed in particolare:

- a)** nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b)** nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c)** approva il bilancio di esercizio;
- d)** delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e)** delibera sull'esclusione degli associati, se l'atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;
- f)** delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- g)** approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h)** delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- i)** delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto

alla sua competenza.

- j) Ha facoltà di decidere integrazioni o modifiche allo Statuto limitatamente al recepimento di intervenute novità normative vincolanti.

L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio Direttivo o 1/10 degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento dell'Associazione.

L'Assemblea, ordinaria e quella straordinaria, sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice - Presidente e, in caso di assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio Direttivo eletto dai presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi almeno otto giorni prima della data della riunione, contenente l'ordine del giorno, il giorno, il luogo, la data e l'orario della prima convocazione. L'eventuale seconda convocazione non potrà aver luogo nello stesso giorno previsto per la prima convocazione. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona, o per delega, tutti i soci.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti.

Le modificazioni dello statuto devono essere approvate in assemblea straordinaria con la partecipazione della maggioranza dei soci ed il voto favorevole dei 3/4 degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti

La deliberazione riguardante lo scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo, deve essere adottata con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

Tale quorum si applica anche per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

I verbali delle riunioni assembleari sono redatti da persona scelta dal presidente dell'assemblea fra i presenti.



ART. 10

(Il Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di 7 membri e comunque non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 9 (nove), nominati dall'Assemblea dei soci fra i soci medesimi. I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica 2 (due) anni e sono rieleggibili.

Nel caso in cui, per dimissioni o per altre cause, uno o più dei componenti il Comitato decadano dall'incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Comitato; nell'impossibilità di attuare detta modalità o quando decada oltre la metà dei componenti il Comitato, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Comitato.

Il Comitato nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente e un Segretario.

Al Consiglio Direttivo spetta di:

- a)** curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- b)** predisporre il bilancio consuntivo;
- c)** nominare il Presidente, il Vice-Presidente e il Segretario;
- d)** deliberare sulle domande di nuove adesioni all'Associazione;
- e)** provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano di competenza dell'Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente e in caso di assenza di entrambi, dal membro più anziano.

Il Consiglio Direttivo è convocato di regola ogni mese e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, o quando almeno 1/5 dei componenti ne faccia richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto, anche in forma telematica, da recapitarsi almeno quattro giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data e orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i membri del Comitato.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.



ART. 11

(Il Presidente)

Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci.

La carica di Presidente può essere revocata dal Consiglio Direttivo con le stesse modalità previste per l'elezione.

La carica di Presidente si perde inoltre per dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice - Presidente o, in assenza, al membro più anziano.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

- a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
- b) curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
- d) convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.
- e) In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.

ART. 12

(Scioglimento)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli

ART. 13
(Norma finale - rinvio)

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile, e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

Clementina Mercati

Da: BARTOLO MONICA <monica.bartolo@agenziaentrare.it>
Inviato: giovedì 6 ottobre 2022 14:01
A: Clementina Mercati
Cc: NOVELLI FRANCESCA
Oggetto: R: prot 111927 RICHIESTA REGISTRAZIONE STATUTO ETS banda

Buongiorno, a seguito del ricevimento della richiesta di registrazione in oggetto indicata le comunico gli estremi di registrazione:

- N. registrazione: **4095**

- Serie: **3**

- Registrato il: **06/10/2022**

È necessario presentare all'ufficio di Reggio Emilia, gli atti sottoscritti dalle parti, depositando la documentazione originale per l'apposizione dei timbri di registrazione (1 per l'ufficio e copia da restituire alle parti) che dovrà essere consegnata alla prima informazione del Front Office, allegando un elenco in duplice copia degli atti depositati (facendo riferimento alla presente mail, o comunque indicando gli estremi di registrazione) oltre all'indicazione di numero di telefono e mail. Non è necessario prenotare un appuntamento.

L'ufficio rilascerà una ricevuta di deposito e provvederà a riconsegnarla per il ritiro della documentazione timbrata.

Restando a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

Monica Bartolo

